



Enti Ecclesiastici e Riforma del Terzo Settore

**La gestione di volontari
e personale retribuito negli ETS**

Giornata di Studio
03 Maggio 2024

LA FIGURA DEL VOLONTARIO

**Art. 17 – 18 – 19 Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 -
attività di volontariato**

Art. 17 - Volontario e attività di volontariato

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'**articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento.

6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi,

7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla **legge 21 marzo 2001, n.**

Il volontario è colui che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ETS, mettendo a disposizione il proprio tempo e capacità, in modo personale spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Caratteristiche:

- personalità
- spontaneità
- gratuità
- solidarietà

RIMBORSI SPESE

ART. 17 D.LGS 117 CO. 3

- L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
- Al volontario possono essere rimborsate **dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.**
- **Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.**

REQUISITI SPESE RIMBORSABILI:

- **effettivamente sostenute:** documentazione a prova
- documentate **per l'attività prestata:** collegamento con una attività associativa effettivamente svolta
- entro **limiti massimi** stabiliti dall'ente
- rispetto delle **condizioni** stabilite dall'ente

Regolamentazione per iscritto della possibilità e della procedura di richiesta rimborso spese da parte dei volontari (previsione statutaria, Regolamento *ad hoc*,...)

REGOLAMENTAZIONE DEI RIMBORSI SPESE CONTENUTI E MODALITÀ

- Differenza tra rimborsi spese e spese associative anticipate dal volontario
- Regolamentazione volta per volta o per un determinato servizio continuativo
- Con delibera o con apposito Regolamento
- Indicazione di determinati volontari o di determinate categorie di volontari (es. consiglieri)
- Indicazione di limiti massimi
- Tipologia di spese e documenti da esibire (vitto, alloggio, trasporto, parcheggi,...)
- Modalità di richiesta del rimborso (modalità presentazione spese, termini, etc.)
- Specifica su rimborso km: Rimborso in itinere per recarsi sul luogo dell'attività associativa, luogo di arrivo e destinazione, tipo mezzo, tariffe ACI o rimborso fisso a km.

RIMBORSI SPESE A FRONTE DI AUTOCERTIFICAZIONE

ART. 17 D.LGS 117 CO. 4

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario (art. 17 co.3)

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché:

- non superino l'importo di: 10 euro giornalieri e 150 euro mensili
- l'organo sociale competente lo abbia regolamentato con disposizioni su:
 - Tipologie di spese
 - Attività di volontariato per cui è ammessa questa modalità di rimborso

Non applicabile alle attività di donazione sangue e organi

Autocertificazione del volontario ai sensi del DPR n. 445/2000 art. 46 : dichiarazione sostitutiva per certificare fatti o stati di diretta conoscenza del dichiarante

AUTOCERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE AI SENSI DEL DPR 445/2000

- Indicazione della spesa sostenuta (entro i limiti) e dell'attività svolta
- Semplificazione contabile amministrativa
- Richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
- Firma del dichiarante e copia del documento di identità.

*Esempio DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
ART. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445*

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il _____, volontario/a dell'Associazione _____, con la presente, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi

DICHIARA

Ai sensi dell'art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445:

Di aver sostenuto in data _____ la spesa di _____ per l'attività associativa di seguito descritta :

Allega copia del documento d'identità n. _____

Firma

ASPETTI DELLA DISCIPLINA DEL RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI

- Rimborso spese effettivamente sostenute ai componenti degli organi sociali (tranne revisori art. 30 D.lgs 117/17) per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione (art. 34 D.lgs 117/17 - Nota min. 6214/20).
- Rientranti tra «emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo» attribuiti a componenti di organi di amministrazione, controllo, dirigenti e associati dell'art. 14 co. 2 D.lgs 117/17 (Nota min. 293/21).
- Art. 17 non applicabile con riferimento agli operatori volontari del SCU, al personale impiegato in attività di cooperazione internazionale e volontari del soccorso e del Corpo alpino.
- Linee guida Bilancio sociale D.M. 04/07/2019: descrizione modalità e importi dei rimborsi spese ai volontari.

Attività di volontariato

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento.

Nota del Ministero del Lavoro 2088 27-02-2020

6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi

Per ODV e APS è espressamente prevista assenza retribuzione delle cariche, per li altri ETS è demandata autonomia dell'ente.

Negli ETS l'assunzione di dipendenti può avvenire:

- nei limiti necessari al regolare funzionamento
- quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale

Limiti in ODV e APS

- Per le ODV non può essere > al 50% dei volontari
- Per le APS non può essere > al 50% dei volontari o al 5% degli associati

Nelle imprese sociali i volontari non possono > del numero dei dipendenti.

Art. 18 D-lgs. 117/20217 - E' obbligatoria l'assicurazione ai volontari per infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi.

ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

PRIMO ASPETTO

Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato

SECONDO ASPETTO

Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso terzi

TERZO ASPETTO

Ai fini assicurativi il D.M. del 06/10/2021 specifica che l'obbligo assicurativo è esteso anche a quei volontari che svolgono la loro attività in modo occasionale.

Attività di volontariato Registro dei Volontari

L'articolo 17, comma 1 del CTS impone ai soli ETS di iscrivere in un apposito registro i volontari dei quali si avvalgono per lo svolgimento delle loro attività di interesse generale, a condizione che essi esercitano la loro attività in modo non occasionali.

In registro deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o pubblico ufficiale.

Gli ETS possono sostituire la tenuta del registro in forma cartacea con un registro di tipo telematico e/o elettronico, previa dell'inalterabilità del contenuto.

Vanno inseriti il codice fiscale o in alternativa le generalità del volontario, la residenza e data di inizio e quella (eventuale) di cessazione attività.

Art. 16 D.lgs. 117/2017 Lavoro negli enti del Terzo settore

In vigore dal 04/07/2023

Modificato da: Decreto-legge del 04/05/2023 n. 48 Articolo 29

1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'**articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81**.
2. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h). In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tali parametri nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma

Il trattamento economico dei lavoratori degli ETS non può essere inferiore a quello previsto dei CCNL.

I principali CCNL usati nel mondo del terzo settore sono:

- AGESPI
- UNEBA
- AGIDAE
- ANPAS
- ANASTE
- ASSOCIAZIONI (CONFSAL/CONFIMPRESAITALIA)

DIFFERENZE RETRIBUTIVE INTERNE:

In ciascun ente del TS, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8 da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Il Consiglio Nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro con specifica audizione parlamentare ha osservato che la retribuzione lorda di un operatore relativa ad una qualifica intermedia prevista dai predetti CCNL richiamati dall'art.51 D.Lgs 15 giugno 2005 n°81 al netto dei contributi a carico del datore di lavoro ammonta a circa € 2.000,00 mensili ovvero € 24.000,00 annui.

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI ANCHE INDIRETTA.

La legge 106/2016 - La legge delega per la riforma del Terzo settore, prevedeva il divieto di distribuzione anche in forma indiretta degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell'Ente.

La cosa ha riflessi anche sui rapporti di lavoro degli ETS laddove gli stessi erogano compensi o retribuzioni sproporzionati rispetto alle attività svolte.

E' considerata distribuzione indiretta di utili e quindi vietata agli ETS la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiore al 40% rispetto a quelli previsti dal CCNL.

grazie.